

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI  
E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - (Titolo VI Testo Unico Bancario - D. Lgs. 385/1993)

FOGLIO INFORMATIVO

Il presente Foglio Informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.

PRESTITI AD AZIENDE A TASSO FISSO  
**ORDINARIO**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**UNIONE DI BANCHE ITALIANE**

Società per Azioni

Sede Legale: Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo - Sedi Operative: Brescia e Bergamo

Tel.: 800.500.200 - Fax: 0275462149 - Indirizzo P.E.C.: ubibanca.pec@pecgruppoubi.it

Indirizzo e-mail: servizio.clienti@ubibanca.it - Sito internet: www.ubibanca.it

Codice ABI n. 03111.2 - Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5678

Capogruppo del Gruppo Bancario UNIONE DI BANCHE ITALIANE - Albo dei Gruppi Bancari n. 03111.2

Appartenente al Gruppo Iva UBI con partita IVA 04334690163

Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

**CHE COS'È IL PRESTITO**

**IL PRESTITO A TASSO FISSO**

Il prestito è un **finanziamento** con il quale una somma viene erogata dalla Banca al Cliente (Debitore) che si impegna a restituirla mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un **tasso fisso**.

Il prestito può essere assistito da garanzie.

**IL TIPO DI PRESTITO E I SUOI RISCHI**

**PRESTITO A TASSO FISSO**

Rimangono fissi per tutta la durata del prestito sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- la possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previsto;
- l'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso in quanto il prestito è a tasso fisso.

**SERVIZI ACCESSORI**

È prevista la possibilità di acquistare una **polizza assicurativa facoltativa** con oneri a carico del Cliente, denominata **BluImpresa Prestito**; la polizza, che riunisce garanzie del ramo danni fornite da CARGEAS Assicurazioni S.p.A., interviene:

- con l'estinzione anticipata del debito residuo in caso di eventi definitivi quali la morte dovuta a infortunio o l'invalidità permanente totale dovuta a infortunio o malattia;
- con il pagamento di un determinato numero di rate in caso di eventi temporanei quali l'inabilità temporanea totale dovuta a infortunio o malattia e il ricovero ospedaliero dovuto a infortunio o malattia. Nel caso di più persone designate dall'assicurato nell'ambito della stessa operazione di finanziamento, l'indennizzo previsto per ciascuna persona designata è proporzionale al numero delle persone stesse.

L'assicurazione ha una struttura modulare e viene proposta in tre linee di offerta caratterizzate da una diversa combinazione delle garanzie.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL PRESTITO

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

calcolato applicando le condizioni economiche massime riportate nella sezione CONDIZIONI ECONOMICHE del presente Foglio Informativo ad un esempio di operazione tipica media per durata ed importo pari rispettivamente a

**60 mesi (pari a 5 anni) e 300.000,00 EUR con rimborso mensile**

PARAMETRO	TAEG	IMPORTO RATA
- IRS "lettera" a 5 anni relativo all'euro aumentato di uno spread di 8,000 punti percentuali	<b>9,570 %</b>	<b>6.080,59 EUR</b>

**Avvertenza: la misura effettiva del TAEG relativo al prestito che dovesse essere stipulato potrà variare in relazione alla durata, all'ammontare dell'importo erogato, alla periodicità del rimborso. Il presente TAEG ha solo valore indicativo essendo formulato in relazione all'esempio considerato.**

Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo totale del prestito; esso è comprensivo di tutti gli interessi, i costi, le spese, le commissioni, le imposte che il Cliente è tenuto a pagare. Nel TAEG non sono compresi i costi relativi all'eventuale polizza assicurativa facoltativa.

### QUANTO PUÒ COSTARE IL PRESTITO SE SI ADERISCE ALLA POLIZZA FACOLTATIVA

Con riferimento all'esempio di cui alla precedente sezione QUANTO PUÒ COSTARE IL PRESTITO, di seguito forniamo il valore del TAEG includendo anche il costo della polizza assicurativa facoltativa che viene finanziata dalla Banca determinando l'aumento dell'importo erogato, pari a:

PARAMETRO	TAEG	IMPORTO RATA
- IRS "lettera" a 5 anni relativo all'euro aumentato di uno spread di 8,000 punti percentuali	<b>10,330 %</b>	<b>6.177,76 EUR</b>

**Avvertenza: la misura effettiva del TAEG relativo al prestito che dovesse essere stipulato potrà variare in relazione alla durata, all'ammontare dell'importo erogato, alla periodicità del rimborso. Il presente TAEG ha solo valore indicativo essendo formulato in relazione all'esempio considerato.**

### FINANZIAMENTI ASSISTITI DA COVENANTS

In caso di finanziamenti assistiti da covenants, per i quali si rinvia al Foglio Informativo [10.00.000](#), il mancato rispetto anche di uno solo degli indici finanziari pattuiti, comporta la **maggiorazione del tasso, ovvero dello spread, nella misura max. di 3,5 punti percentuali**

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

calcolato applicando le condizioni economiche massime riportate nella sezione CONDIZIONI ECONOMICHE del presente Foglio Informativo ad un esempio di operazione tipica media per durata ed importo pari rispettivamente a

**60 mesi (pari a 5 anni) e 300.000,00 EUR con rimborso mensile**

PARAMETRO	TAEG	IMPORTO RATA
- IRS "lettera" a 5 anni relativo all'euro aumentato di uno spread di 11,500 punti percentuali	<b>13,480 %</b>	<b>6.595,41 EUR</b>

Importo erogabile:

- minimo
- massimo

**1.000,00 EUR  
non predeterminato**

Durata:

- preammortamento
- prestito (compreso preammortamento):
  - minima
  - massima

**facoltativo  
max. 24 mesi (pari a 2 anni)  
  
non predeterminata  
60 mesi (pari a 5 anni)**

salvo durate superiori accordabili dalla Banca su richiesta del Cliente in funzione dello scopo del prestito, delle caratteristiche dell'impresa richiedente, delle garanzie offerte e, comunque, entro una durata di:

- eventuale preammortamento
- prestito (compreso preammortamento)

**max. 60 mesi (pari a 5 anni)  
max. 240 mesi (pari a 20 anni)**

## TASSI

Tasso di interesse annuo:	tasso fisso
- parametro di riferimento (I):	<b>IRS "lettera" a 5 anni relativo all'euro</b>
- ultimo valore assunto	<b>-0,050 % (II)</b> (arrotondato ai 5 centesimi superiori)
- data decorrenza	<b>01/06/2019</b>
- spread	<b>max. 8,000 punti percentuali</b>
- ammontare del <b>tasso applicato</b> (III)	<b>nominale max. 7,950 %</b>
(I) Per la determinazione del tasso si veda la voce "Modalità di determinazione del tasso" riportata in questa stessa Sezione del Foglio Informativo.	
(II) Rilevato il terz'ultimo giorno lavorativo del mese precedente la pubblicazione del presente Foglio Informativo (giorni di apertura mercato target) e pubblicato da "Il Sole 24 Ore" il penultimo giorno lavorativo del mese.	
(III) Dato esemplificativo, in base alla somma delle valorizzazioni dei dati di cui sopra.	

Tasso di interesse di preammortamento

**se previsto preammortamento, corrisponde al tasso di interesse annuo del prestito**

Tasso di mora

**tasso contrattuale + 0,00 punti percentuali**

Modalità di determinazione del tasso

il tasso da applicare al finanziamento viene determinato maggiorando di uno spread che la Banca determina in funzione dell'andamento del mercato monetario, il parametro di riferimento IRS (Interest Rate Swap riferito all'euro) relativo alla quotazione "lettera", arrotondato ai 5 centesimi superiori, rilevato il terz'ultimo giorno lavorativo del mese antecedente la stipula (giorni di apertura del mercato target) e pubblicato il giorno seguente sul quotidiano "il Sole 24 Ore" (o in mancanza dal circuito Reuters). Tale tasso, espresso in contratto come valore assoluto, rimane invariato per tutta la durata del prestito.

Il parametro di riferimento IRS si intende riferito all'euro ed è determinato quale media dei prezzi relativi a scambi tra operatori istituzionali quale valore della quotazione "lettera" relativa allo scambio tra un flusso di interesse a tasso fisso di specifica durata ed uno a tasso indicizzato a sei mesi.

Per l'individuazione del parametro di riferimento si veda la voce "Modalità di determinazione del parametro di riferimento" riportata in questa stessa Sezione del documento.

Modalità di determinazione del parametro di riferimento

in relazione alla durata del finanziamento vengono utilizzati:

- IRS a 1 anno per durate fino a 12 mesi;
- IRS a 2 anni per durate superiori a 12 mesi e fino a 24 mesi;
- IRS a 3 anni per durate superiori a 24 mesi e fino a 36 mesi;
- IRS a 4 anni per durate superiori a 36 mesi e fino a 48 mesi;
- IRS a 5 anni per durate superiori a 48 mesi e fino a 60 mesi.

Per durate superiori accordabili dalla Banca su richiesta del Cliente in funzione dello scopo del prestito, delle caratteristiche dell'impresa richiedente, delle garanzie offerte:

- IRS a 7 anni per durate superiori a 60 mesi e sino a 84 mesi;
- IRS a 10 anni per durate superiori a 84 mesi e fino a 120 mesi;
- IRS a 15 anni per durate superiori a 120 mesi e fino a 180 mesi;
- IRS a 20 anni per durate superiori a 180 mesi e fino a 240 mesi.

## SPESE

### STIPULA DEL CONTRATTO

Istruttoria <sup>(1)</sup>

**2,000 %**  
**del capitale finanziato**  
**min. 400,00 EUR**

### GESTIONE DEL RAPPORTO

Gestione pratica

**non prevista**

Incasso rata

**4,30 EUR**

Sospensione pagamento rate

non prevista

## COMUNICAZIONI / INFORMAZIONI E DUPLICATI

Comunicazioni di modifiche unilaterali	0,00 EUR
Comunicazioni/Informazioni obbligatorie per Legge - comprese quelle inviate ai Garanti (per ogni documento):	
- spedite per posta ordinaria, se non esenti per Legge	1,11 EUR
- inviate per via telematica tramite "Le mie contabili" <sup>(2)</sup>	0,00 EUR
Comunicazioni/Informazioni più frequenti rispetto agli obblighi di Legge o non obbligatorie per Legge - comprese quelle inviate ai Garanti (per ogni documento):	
- spedite per posta ordinaria	1,11 EUR
- inviate per via telematica tramite "Le mie contabili" <sup>(3)</sup>	0,00 EUR
Comunicazioni/Informazioni ulteriori (o a contenuti ulteriori) o trasmesse con strumenti diversi da quelli standard previsti da contratto, se accettati dalla Banca	<b>determinazione delle spese al momento della richiesta in base al contenuto della stessa e comunque nei limiti dei costi sostenuti (produzione ed invio)</b>
Periodicità addebito spese per produzione ed invio comunicazioni/informazioni	<b>prima rata utile successiva all'invio annuale</b>
Periodicità invio rendiconto e documento di sintesi	<b>annuale</b>
Comunicazioni/Informazioni non obbligatorie per Legge inviate al Cliente secondo la sua scelta:	<b>a scelta del Cliente</b>
- attestazione degli interessi passivi ed oneri accessori	
In qualsiasi momento, trattandosi di comunicazione non obbligatoria, è possibile richiederne sia l'attivazione/disattivazione dell'invio sia la ricezione in forma elettronica, senza l'applicazione in tal caso di alcun costo.	
Per ulteriori spese si vedano i Fogli Informativi di seguito riepilogati:	
- Rilascio certificazioni e servizi diversi	<a href="#">22.01.004</a>
- Rilascio di copia di documentazione relativa a singole operazioni e di duplicati di documenti diversi	<a href="#">22.01.011</a>

## ALTRO

Spese per variazione piano di ammortamento	0,00 EUR
Spese per riduzione prestito <sup>(4)</sup>	2,000 %
	<b>del capitale anticipatamente restituito</b>
Penale per estinzione anticipata	2,000 %
	<b>del capitale anticipatamente restituito</b>

## PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento	<b>piano alla francese</b>
Tipologia di rata	<b>rata costante a parità di tassi, con quote capitale crescenti</b>
Periodicità delle rate	<b>mensile/trimestrale/semestrale</b>
Calcolo degli interessi	<b>anno civile</b>
Valuta per imputazione interessi a debito	<b>data scadenza rata</b>

## ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

data decorrenza	Parametri IRS "lettera" relativo all'euro								
	1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	7 anni	10 anni	15 anni	20 anni
01/06/2019	-0,240 %	-0,260 %	-0,190 %	-0,150 %	-0,080 %	0,090 %	0,380 %	0,710 %	0,880 %
01/05/2019	-0,200 %	-0,190 %	-0,130 %	-0,040 %	0,030 %	0,220 %	0,520 %	0,870 %	1,050 %
01/04/2019	-0,210 %	-0,220 %	-0,150 %	-0,100 %	-0,020 %	0,160 %	0,430 %	0,780 %	0,930 %

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al Documento di Sintesi.

**CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA**
**SENZA POLIZZA**

Durata del prestito (in anni)	Parametro IRS "lettera" relativo all'euro	Tasso di interesse applicato	Importo della rata mensile espresso in euro (capitale 300.000,00 EUR)
1	1 anno	7,950 %	26.096,81
2	2 anni	7,950 %	13.567,06
3	3 anni	7,850 %	9.385,31
4	4 anni	7,850 %	7.307,69
5	5 anni	7,950 %	6.080,59
7	7 anni	7,950 %	4.673,10
10	10 anni	8,400 %	3.708,19
15	15 anni	8,750 %	3.002,93

**CON POLIZZA FACOLTATIVA BluImpresa Prestito**

Durata del prestito (in anni)	Parametro IRS "lettera" relativo all'euro	Tasso di interesse applicato	Importo della rata mensile espresso in euro (capitale 300.000,00 EUR + premio unico polizza BluImpresa Prestito)
1	1 anno	7,950 %	26.387,33
2	2 anni	7,950 %	13.738,67
3	3 anni	7,850 %	9.511,22
4	4 anni	7,850 %	7.415,08
5	5 anni	7,950 %	6.177,76
7	7 anni	7,950 %	4.759,82
10	10 anni	8,400 %	3.791,43
15	15 anni	8,750 %	3.090,01

**TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO**

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della Legge sull'Usura (Legge n. 108/1996), relativo ai contratti di Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese, può essere consultato in Filiale e sul sito internet della Banca [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it).

**SERVIZI ACCESSORI**

Spese per assicurazioni abbinabili a prestiti di durata massima fino a 15 anni e di importo sino ad 400.000,00 euro con limite di 200.000,00 euro per Persona Designata: <sup>(5)</sup>

PROTEZIONE DEBITO: copertura assicurativa	PREMIO UNICO
Morte da Infortunio (MI)	0,950% del capitale finanziato
Invalità Permanente Totale da Infortunio o malattia (IPTim)	
Durata massima della copertura pari a <b>15 anni</b> o alla durata del prestito se inferiore	

PROTEZIONE RATA: copertura assicurativa	PREMIO UNICO
Inabilità Totale e Temporanea da Infortunio o malattia (ITTim)	0,0104% del capitale finanziato moltiplicato per la durata in mesi
Ricovero Ospedaliero da Infortunio o malattia (ROim)	
Durata massima della copertura pari a <b>15 anni</b> o alla durata del prestito se inferiore	

<b>PROTEZIONE GLOBALE: copertura assicurativa</b>	<b>PREMIO UNICO</b>
Morte da Infortunio (MI)	0,950% del capitale finanziato + 0,0104% del capitale finanziato moltiplicato per la durata in mesi
Invalità Permanente Totale da Infortunio o malattia (IPTim)	
Inabilità Totale e Temporanea da Infortunio o malattia (ITTIm)	
Ricovero Ospedaliero da Infortunio o malattia (ROIm)	
Durata massima della copertura pari a <b>15 anni</b> o alla durata del prestito se inferiore	

Per i contenuti tecnici della **polizza facoltativa Blulmpresa Prestito** (con particolare riferimento alle caratteristiche, ai rischi assicurati, ai rischi esclusi, alle franchigie, alle carenze e ai limiti di indennizzo), si invita, prima dell'eventuale sottoscrizione, a leggere il relativo Set Informativo, disponibile presso le Filiali di UBI Banca e sul sito internet della Compagnia ([www.cargeas.it](http://www.cargeas.it)).

## ALTRE SPESE DA SOSTENERE

### IMPOSTE

Imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 (applicata mediante opzione formalizzata per iscritto nel contratto) e successive modifiche ed integrazioni (solo per i prestiti con durata superiore a 18 mesi)

**0,250 %  
a carico del Cliente calcolata sul capitale erogato**

### COSTI RELATIVI A SERVIZI PRESTATI DA SOGGETTI TERZI

**Al momento della stipula del prestito il Cliente deve sostenere i seguenti costi:**

Importo da versare alla ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare per rilascio garanzie sussidiarie (solo per aziende agrarie): <sup>(6)</sup>

- prestiti agrari con durata superiore a 18 mesi:

- per prestiti di importo fino a 1.550.000,00 euro

**0,500 %  
del capitale finanziato**

- per prestiti di importo superiore a 1.550.000,00 euro

**7.750,00 EUR  
(0,500 % calcolato su 1.550.000,00 EUR)**

## TEMPI DI EROGAZIONE (salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili alla Banca)

Durata istruttoria

**20 giorni**

Disponibilità importo

**max. 1 giorni lavorativi  
successivi alla data di stipula del contratto,  
salvo richiesta del Cliente di posticipare l'erogazione  
entro il termine massimo dell'ultimo giorno lavorativo  
del mese corrente**

### CONVENZIONE "FONDO FAMIGLIA-LAVORO" DELL'ARCIDIOCESI DI MILANO

Il prestito in abbinamento alla Convenzione promossa dall'Arcidiocesi di Milano, con il tramite del "Fondo Famiglia-Lavoro" della Fondazione San Bernardino, ha la finalità di agevolare l'accesso al credito delle famiglie presenti sul territorio della Diocesi di Milano che si trovano in situazione di difficoltà economica e finanziaria e che abbiano un progetto per ricostituire un reddito familiare anche attraverso l'avvio o il rilancio di un'attività imprenditoriale.

Per potervi accedere è necessario rivolgersi **preventivamente** alla Fondazione San Bernardino, con sede in Piazza Borromeo, 6 – 20123 Milano.

Al prestito non è possibile abbinare polizze assicurative facoltative.

Per le specifiche condizioni economiche applicate all'offerta in oggetto, rimandiamo alla Sezione di seguito riportata; per tutte le condizioni non gestite dalla convenzione valgono le condizioni riportate nelle specifiche Sezioni del Foglio Informativo.

#### CONDIZIONI ECONOMICHE SPECIFICHE RISERVATE ALLA CONVENZIONE "FONDO FAMIGLIA-LAVORO" DELL'ARCIDIOCESI DI MILANO

Importo erogabile	<b>max. 10.000,00 EUR</b>
Durata:	
- preammortamento	<b>obbligatorio max. 6 mesi</b>
- prestito (compreso preammortamento):	
- minima	<b>7 mesi</b>
- massima	<b>72 mesi (pari a 6 anni)</b>
Tasso di interesse annuo:	tasso fisso
- ammontare del <b>tasso applicato</b>	<b>nominale max. 4,000 %</b>
Istruttoria	<b>0,00 EUR</b>
Incasso rata	<b>2,50 EUR</b>
Penale per estinzione anticipata	<b>0,000 %</b>

### PLAFOND UBI "RIPARTIAMO INSIEME" A FAVORE DELLE AZIENDE COLPITE DAI TERREMOTI 2016 IN ITALIA CENTRALE

A seguito degli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, UBI BANCA ha stanziato un plafond dell'ammontare di € 50.000.000,00 per il ripristino di siti produttivi danneggiati e/o spese per riavvio delle attività produttive destinato ad aziende che alla data degli eventi sismici avevano la sede legale o unità produttive nel territorio dei Comuni colpiti.

A supporto dell'iniziativa è necessario produrre autocertificazione dei danni subiti sottoscritta dal Cliente ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, preventivi di spesa, oltre alla documentazione di rito.

Per le specifiche condizioni economiche applicate all'offerta in oggetto, rimandiamo alla Sezione di seguito riportata; per tutte le condizioni non gestite dalla convenzione valgono le condizioni riportate nelle specifiche Sezioni del Foglio Informativo.

#### CONDIZIONI ECONOMICHE SPECIFICHE RISERVATE AGLI INTERVENTI DI CUI AL PLAFOND UBI "RIPARTIAMO INSIEME"

Importo erogabile:	
- minimo	<b>non predeterminato</b>
- massimo	<b>200.000,00 EUR</b>
Durata:	
- preammortamento	<b>facoltativo max. 12 mesi (pari a 1 anno)</b>
- prestito (compreso preammortamento):	
- minima	<b>non predeterminata</b>
- massima	<b>60 mesi (pari a 5 anni)</b>
Tasso di interesse annuo:	tasso fisso
- ammontare del <b>tasso applicato</b>	<b>nominale max. 2,000 %</b>
Istruttoria	<b>0,00 EUR</b>
Incasso rata	<b>2,00 EUR</b>
Penale per estinzione anticipata	<b>0,000 %</b>
Spese per riduzione prestito	<b>0,000 %</b>

**SERVIZI ACCESSORI**

Non è prevista la possibilità di acquistare una **polizza assicurativa facoltativa** con oneri a carico del Cliente.

**INTERVENTO IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA IN EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO – FINANZIAMENTI CON FONDI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP) PER RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI DANNEGGIATI – CONVENZIONE ABI - CDP DEL 17 DICEMBRE 2012 MODIFICATA CON ADDENDUM IN DATA 23 LUGLIO 2013**

Il prestito è finalizzato ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili ad uso abitativo o produttivo danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno interessato i territori dei Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

Di seguito le principali caratteristiche dell'iniziativa che non prevede alcun tipo di costo a carico del Cliente finanziato e nessun obbligo di verifica della documentazione a carico della Banca erogante. Le rate di rimborso del prestito sono portate dalla Banca erogante in detrazione di imposta senza alcun addebito al Cliente.

Per le specifiche condizioni economiche applicate all'offerta in oggetto, rimandiamo alla Sezione di seguito riportata; per tutte le condizioni non gestite dalla convenzione valgono le condizioni riportate nelle specifiche Sezioni del Foglio Informativo.

**CONDIZIONI ECONOMICHE SPECIFICHE RISERVATE ALL'INTERVENTO IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA IN EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO – FINANZIAMENTI CON FONDI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP) PER RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI DANNEGGIATI – CONVENZIONE ABI - CDP DEL 17 DICEMBRE 2012 MODIFICATA CON ADDENDUM IN DATA 23 LUGLIO 2013**

Importo massimo erogabile	<b>non previsto</b>
Ammortamento	<b>rate semestrali scadenti il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno</b>
Durata:	
- importi non superiori a euro 12.000,00	<b>14 anni e 6 mesi dopo la prima data di rimborso</b>
- importi superiori a euro 12.000,00 e non superiore a euro 20.000,00	<b>19 anni e 6 mesi dopo la prima data di rimborso</b>
- importi superiori a euro 20.000,00	<b>24 anni e 6 mesi dopo la prima data di rimborso</b>
Modalità di rimborso	<b>a favore dei Clienti beneficiari del prestito matura un credito di imposta di importo pari alle rate dovute, comprensive di capitale ed interessi e alle somme richieste dalla Banca per le spese effettivamente sostenute per la gestione delle pratiche. Tale credito viene obbligatoriamente ceduto alla Banca erogante, con effetto liberatorio, rappresentando il mezzo esclusivo di pagamento delle somme dovute dal Cliente beneficiario. Nessun tipo di pagamento è richiesto al Cliente beneficiario.</b>
Tasso di interesse annuo	<b>calcolato da Cassa Depositi e Prestiti senza aggiunta di spread</b>
Imposta sostitutiva	<b>esente</b>
Penale per estinzione anticipata	<b>non ammessa</b>
Garanzia	<b>non può essere richiesto alcun tipo di garanzia reale o personale</b>
Istruttoria	<b>nessuna spesa a carico del cliente</b>
Incasso rata	<b>0,00 EUR</b>
Spese di invio comunicazione	<b>0,00 EUR</b>



**FINANZIAMENTI CON FONDI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP) PER RIPARAZIONE/  
RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI DANNEGGIATI - CONVENZIONE ABI - CDP DEL 18 NOVEMBRE 2016**

Intervento in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria previsto ai sensi del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229, all'art. 5 comma 2 che prevede, fra l'altro, la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa o ad uso produttivo danneggiati.

Alla luce di tali interventi normativi, l'Associazione Bancaria Italiana e CDP hanno sottoscritto in data 18 novembre 2016 una Convenzione, che definisce le linee guida e le regole per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle popolazioni terremotate, cui UBI Banca ha aderito.

L'importo dei finanziamenti agevolati a favore dei Beneficiari sarà determinato in funzione dei "Provvedimenti di ammissione al contributo" e "autorizzazione all'erogazione del contributo" previsti dalle Ordinanze del Commissario Straordinario del Governo emanate ai sensi dell'art. 2 comma 2 del citato DL 189/16.

In capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d'imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

Le rate del finanziamento vengono rimborsate tramite cessione in luogo di adempimento, da parte del Cliente alla Banca, di tale Credito d'Imposta ai sensi dell'art. 6 del Contratto di Finanziamento.

Per le specifiche condizioni economiche applicate all'offerta in oggetto, rimandiamo alla Sezione di seguito riportata; per tutte le condizioni non gestite dalla convenzione valgono le condizioni riportate nelle specifiche Sezioni del Foglio Informativo.

**CONDIZIONI ECONOMICHE SPECIFICHE RISERVATE AI FINANZIAMENTI CON FONDI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP) PER RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI DANNEGGIATI - CONVENZIONE ABI - CDP DEL 18 NOVEMBRE 2016**

Importo erogabile	<b>non predeterminabile, indicato nel Provvedimento di ammissione/autorizzazione al contributo, rilasciato dagli Uffici Speciali alla Ricostruzione (USR), costituiti presso le Regioni interessate</b>
Data erogazione	<b>il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese solare (ovvero, qualora tali giorni non fossero un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), ad eccezione del giorno 25 del mese di agosto e del giorno 25 del mese di dicembre</b>
Modalità di rimborso	<b>a favore dei Clienti beneficiari del finanziamento matura un credito di imposta di importo pari alle rate dovute, comprensive di capitale ed interessi e alle somme richieste dalla Banca per le spese effettivamente sostenute per la gestione delle pratiche. Tale credito viene obbligatoriamente ceduto alla Banca erogante, con effetto liberatorio, rappresentando il mezzo esclusivo di pagamento delle somme dovute dal Cliente beneficiario</b>
Ammortamento	<b>rate semestrali scadenti il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno (ovvero, qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo)</b>
Prima data di rimborso	<b>se l'erogazione avviene in una data che cade nei mesi da ottobre a marzo compresi, la prima data di rimborso cade il successivo 30/6 (o il giorno lavorativo immediatamente successivo), mentre se l'erogazione avviene in data che cade nei mesi da aprile a settembre compresi, la prima data di rimborso cade il successivo 31/12 (o il giorno lavorativo immediatamente successivo)</b>
Durata: <sup>(7)</sup>	
- preammortamento	<b>non ammesso</b>
- importi non superiori a euro 12.000,00	<b>14 anni e 6 mesi dopo la prima data di rimborso con un massimo di 15 anni e 3 mesi</b>
- importi superiori a euro 12.000,00 e non superiore a euro 20.000,00	<b>19 anni e 6 mesi dopo la prima data di rimborso con un massimo di 20 anni e 3 mesi</b>
- importi superiori a euro 20.000,00	<b>24 anni e 6 mesi dopo la prima data di rimborso con un massimo di 25 anni e 3 mesi</b>

Tasso di interesse annuo	tasso determinato da CDP, sulla base delle condizioni generali di mercato ed in particolare sulla base dei livelli dei tassi IRS e dei depositi rilevati alle pagine ISDAFIX2 ed EURIBOR 01 del circuito Reuters con riferimento alle ore 11 (ora italiana) del terzo giorno lavorativo precedente la relativa Data di Erogazione e da quest'ultima pubblicato sul proprio sito internet ( <a href="http://www.cdp.it">www.cdp.it</a> )
Spread	non applicabile
Tasso di mora	tasso di interesse contrattuale, maggiorato di 100 punti base
Imposta sostitutiva	esente
Penale per estinzione anticipata	non prevista
Rimborso anticipato volontario parziale	non ammesso
Rimborso anticipato volontario totale	ammesso con preavviso scritto alla Banca di almeno 35 giorni lavorativi rispetto alla data di rimborso
Rimborso anticipato totale a seguito di un provvedimento di revoca del contributo emanato dall'amministrazione pubblica competente	previsto per un importo pari al 100% dell'ammontare in linea capitale erogato, insieme agli interessi che matureranno dalla data di efficacia della risoluzione fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese d'istruttoria, commissioni incasso rata maturate alla data di risoluzione
Rimborso anticipato parziale a seguito di un provvedimento di revoca del contributo emanato dall'amministrazione pubblica competente	previsto per un importo pari all'importo del contributo oggetto di revoca, insieme agli interessi che matureranno dalla data di efficacia della risoluzione fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese d'istruttoria, commissioni incasso rata maturate alla data di risoluzione
Garanzia	Garanzia dello Stato ai sensi dell'art.5, comma 4 del D.L. 189/2016
Istruttoria <sup>(8)</sup>	1.000,00 EUR
Incasso rata <sup>(8)</sup>	2,00 EUR
Spese di invio comunicazione	0,00 EUR

### FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER IL RIPRISTINO DI STRUTTURE DANNEGGIATE (PATRIMONIO PRIVATO ED ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE) DA EVENTI CALAMITOSI

Finanziamenti agevolati in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi (esclusi i terremoti oggetto di altre iniziative dedicate) verificatisi a decorrere dal marzo 2013, nelle regioni italiane per cui è stata già avviata la ricognizione dei fabbisogni dei danni. Tale perimetro potrebbe esser ampliato a nuovi eventi calamitosi previa opportune delibere del Consiglio dei Ministri.

UBI Banca aderisce alla Convenzione stipulata in data 17 novembre 2016, tra la Cassa Depositi e Prestiti e l'Associazione Bancaria Italiana che ha definito le regole per la concessione di finanziamenti agevolati - a favore di cittadini ed imprenditori - relativi ai danni dovuti da una serie di eventi calamitosi verificatisi sul territorio italiano.

Si tratta di finanziamenti agevolati, assistiti dalla garanzia dello Stato che hanno come scopo di far fronte a (i) danni occorsi al patrimonio privato, il ripristino strutturale degli edifici privati finalizzato ad accelerare il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate; (ii) danni occorsi alle attività economiche produttive, il ripristino delle strutture degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature danneggiate, a seguito dei citati eccezionali eventi calamitosi.

L'importo dei finanziamenti agevolati a favore dei Beneficiari è determinato in funzione del provvedimento comunale di "Attivazione finanziamento agevolato" e del "nulla osta all'utilizzo" così come previsto dalle Ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile (OCDPC n° 0006581 de \_281116).

In capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d'imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le rate del finanziamento vengono rimborsate tramite cessione in luogo di adempimento, da parte del Cliente alla Banca, di tale Credito d'Imposta ai sensi dell'art. 6 del Contratto di Finanziamento.

Per le specifiche condizioni economiche applicate all'offerta in oggetto, rimandiamo alla Sezione di seguito riportata; per tutte le condizioni non gestite dalla convenzione valgono le condizioni riportate nelle specifiche Sezioni del Foglio Informativo.

### CONDIZIONI ECONOMICHE SPECIFICHE RISERVATE AI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER IL RIPRISTINO DI STRUTTURE DANNEGGIATE (PATRIMONIO PRIVATO ED ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE) DA EVENTI CALAMITOSI

Importo erogabile	non predeterminabile, indicato nel provvedimento di "Attivazione finanziamento agevolato" e "nulla osta all'utilizzo del contributo" rilasciato dagli Uffici Comunali
Data erogazione	il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese solare (ovvero, qualora tali giorni non fossero un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), ad eccezione del

Modalità di rimborso	giorno 25 del mese di agosto e del giorno 25 del mese di dicembre a favore dei Clienti beneficiari del finanziamento matura un credito di imposta di importo pari alle rate dovute, comprensive di capitale ed interessi e alle somme richieste dalla Banca per le spese effettivamente sostenute per la gestione delle pratiche. Tale credito viene obbligatoriamente ceduto alla Banca erogante, con effetto liberatorio, rappresentando il mezzo esclusivo di pagamento delle somme dovute dal Cliente beneficiario
Ammortamento	rate semestrali scadenti il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno (ovvero, qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo)
Prima data di rimborso	se l'erogazione avviene in una data che cade nei mesi da ottobre a marzo compresi, la prima data di rimborso cade il successivo 30/6 (o il giorno lavorativo immediatamente successivo), mentre se l'erogazione avviene in data che cade nei mesi da aprile a settembre compresi, la prima data di rimborso cade il successivo 31/12 (o il giorno lavorativo immediatamente successivo)
Durata: <sup>(7)</sup>	
- preammortamento	non ammesso
- importi non superiori a euro 12.000,00	14 anni e 6 mesi dopo la prima data di rimborso con un massimo di 15 anni e 3 mesi
- importi superiori a euro 12.000,00 e non superiore a euro 20.000,00	19 anni e 6 mesi dopo la prima data di rimborso con un massimo di 20 anni e 3 mesi
- importi superiori a euro 20.000,00	24 anni e 6 mesi dopo la prima data di rimborso con un massimo di 25 anni e 3 mesi
Tasso di interesse annuo	tasso determinato da CDP, sulla base delle condizioni generali di mercato ed in particolare sulla base dei livelli dei tassi IRS e dei depositi rilevati alle pagine ISDAFIX2 ed EURIBOR 01 del circuito Reuters con riferimento alle ore 11 (ora italiana) del terzo giorno lavorativo precedente la relativa Data di Erogazione e da quest'ultima pubblicato sul proprio sito internet ( <a href="http://www.cdp.it">www.cdp.it</a> )
Spread	non applicabile
Tasso di mora	tasso di interesse contrattuale, maggiorato di 100 punti base
Imposta sostitutiva	esente
Penale per estinzione anticipata	non prevista
Rimborso anticipato volontario parziale	non ammesso
Rimborso anticipato volontario totale	ammesso con preavviso scritto alla Banca di almeno 35 giorni lavorativi rispetto alla data di rimborso
Rimborso anticipato totale a seguito di un provvedimento di revoca del contributo emanato dall'amministrazione pubblica competente	previsto per un importo pari al 100% dell'ammontare in linea capitale erogato, insieme agli interessi che matureranno dalla data di efficacia della risoluzione fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese d'istruttoria, commissioni incasso rata maturate alla data di risoluzione
Rimborso anticipato parziale a seguito di un provvedimento di revoca del contributo emanato dall'amministrazione pubblica competente	previsto per un importo pari all'importo del contributo oggetto di revoca, insieme agli interessi che matureranno dalla data di efficacia della risoluzione fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese d'istruttoria, commissioni incasso rata maturate alla data di risoluzione
Garanzia	Garanzia dello Stato ai sensi dell'art.5, comma 4 del D.L. 189/2016
Istruttoria <sup>(8)</sup>	1.000,00 EUR
Incasso rata <sup>(8)</sup>	2,00 EUR
Spese di invio comunicazione	0,00 EUR

**FINANZIAMENTI CON FONDI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP) PER PAGAMENTI DEI TRIBUTI (SISMA CENTRO ITALIA) - CONVENZIONE ABI - CDP DEL 3 LUGLIO 2017**

Intervento in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 ai sensi del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Successivamente l'art. 11 del Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, ha previsto:

- al comma 1, una serie di modifiche all'articolo 48 del D.L. 189/2016, in particolare disponendo la proroga della sospensione degli adempimenti e dei **versamenti tributari dal 30 settembre 2017 al 30 novembre 2017** e stabilendo che il relativo versamento avvenga entro il 16 dicembre 2017.
- al comma 3, fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2017, per i pagamenti dei tributi sospesi ai sensi dell'articolo 48 del D.L. 189/2016, nonché per i **tributi dovuti dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017**, la possibilità di richiedere finanziamenti, assistiti dalla garanzia dello Stato, da erogare il 30 novembre 2017.
- al comma 4 la possibilità di richiedere finanziamenti, assistiti dalla garanzia dello Stato, da erogare il 30 novembre 2018, per il pagamento dei **tributi dovuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**, stabilendo che il relativo versamento avvenga entro il 16 dicembre 2018
- al comma 5 che gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, siano corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un **credito d'imposta** di importo pari al loro valore.
- al comma 9 che l'aiuto di cui sopra sia riconosciuto nei limiti di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli **aiuti "de minimis"**.

Per tali finanziamenti è stato stanziato, utilizzando fondi della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., un plafond massimo di euro 380 milioni per l'anno 2017 (il "Plafond 2017") e un ulteriore plafond di euro 180 milioni (il "Plafond 2018"), in base alla Convenzione ABI-CDP siglata il 3 luglio 2017, cui UBI Banca ha aderito in data 20 ottobre 2017. La lista delle Banche autorizzate è pubblicato dall'ABI sul proprio sito internet ([www.abi.it](http://www.abi.it)).

I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole.

Il finanziamento, ai sensi del Contratto di Finanziamento, potrà essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei Tributi.

Per le specifiche condizioni economiche applicate all'offerta in oggetto, rimandiamo alla Sezione di seguito riportata; per tutte le condizioni non gestite dalla convenzione valgono le condizioni riportate nelle specifiche Sezioni del Foglio Informativo.

**CONDIZIONI ECONOMICHE SPECIFICHE RISERVATE AI FINANZIAMENTI CON FONDI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP) PER PAGAMENTI DEI TRIBUTI (SISMA CENTRO ITALIA) - CONVENZIONE ABI - CDP DEL 3 LUGLIO 2017**

Importo erogabile	<b>fino ad esaurimento della disponibilità del Plafond e nel rispetto dell'Autorizzazione di Spesa</b>
Modalità di erogazione	<b>unica soluzione</b>
Data e Valuta di erogazione	<b>30 novembre 2017 (Plafond 2017) 30 novembre 2018 (Plafond 2018)</b>
Disponibilità importo	<b>30 novembre 2017 (Plafond 2017) 30 novembre 2018 (Plafond 2018)</b>
Periodo di Pre-Ammortamento	<b>dalla data di erogazione al 31 dicembre 2019 (Plafond 2017) dalla data di erogazione al 31 dicembre 2020 (Plafond 2018)</b>
Periodo di Ammortamento	<b>a partire dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 (Plafond 2017) a partire dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 (Plafond 2018)</b>
Data di pagamento capitale	<b>al 31 dicembre ed al 30 giugno di ciascun anno solare (ovvero se tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo)</b>
Data di pagamento Interessi	<b>31 dicembre 2018</b>
Modalità di pagamento Interessi e Spese mediante Credito d'Imposta	<b>come mezzo esclusivo di pagamento delle somme dovute dal Beneficiario a titolo di: (i) interessi e (ii) spese di istruttoria viene concesso alla Banca un credito di imposta di pari importo. Tale concessione determina l'integrale liberazione del Beneficiario dagli obblighi di rimborso, salvo al verificarsi di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento in relazione agli Eventi Rilevanti ed al Rimborso Anticipato</b>
Prima rata di ammortamento	<b>30 giugno 2020 (Plafond 2017) 30 giugno 2021 (Plafond 2018)</b>
Tipo di ammortamento	<b>piano all'italiana</b>

Durata (compreso preammortamento)	<b>85 mesi</b>
Tasso di Interesse annuo (compreso preammortamento)	<b>fisso, pari al Tasso di Riferimento</b>
Tasso di riferimento	<b>determinato da CDP sulla base delle condizioni generali di mercato ed in particolare sulla base dei livelli dei tassi IRS e dei depositi rilevati alle pagine ISDAFIX2 ed EURIBOR 01 del circuito Reuters con riferimento alle ore 11 (ora italiana) del 21 novembre 2017 (Plafond 2017) o 21 novembre 2018 (Plafond 2018), e pubblicato da CDP sul proprio sito internet a tale data, in linea con le condizioni economiche applicate da CDP a finanziamenti da quest'ultima concessi, aventi medesima durata, medesimo profilo di rischio e medesimo profilo di rimborso dei Finanziamenti 2017 (Plafond 2017) o Finanziamenti 2018 (Plafond 2018), tenuto conto, delle modalità di pagamento degli interessi di cui all'Articolo 3.7 della Convenzione</b>
Spread	<b>non applicabile</b>
Tasso di mora	<b>tasso di interesse contrattuale, maggiorato di 100 punti base</b>
Imposta sostitutiva	<b>esente</b>
Penale per estinzione anticipata	<b>non prevista</b>
Rimborso anticipato volontario parziale	<b>non ammesso</b>
Rimborso anticipato volontario totale	<b>ammesso con preavviso scritto alla Banca di almeno 35 giorni lavorativi rispetto alla data di pagamento capitale ed in coincidenza della stessa</b>
Garanzia	<b>Garanzia dello Stato ai sensi del D.L. 8/2017 art. 11 comma 3 come concessa e regolata dal Decreto Garanzia</b>
Istruttoria	<b>500,00 EUR</b> <b>tali spese non sono addebitate al Beneficiario o trattenute in sede di erogazione in quanto la Banca le recupera attraverso il meccanismo del credito di imposta in maniera analoga agli interessi del finanziamento (fatto salvo il caso di "Eventi rilevanti" previsti dal contratto di finanziamento)</b>
Incasso rata	<b>0,00 EUR</b>
Spese di invio comunicazione	<b>0,00 EUR</b>

**CONVENZIONE CON "FILSE" PER ATTIVAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA "EMERGENZA PONTE MORANDI" (Validità fino al 30/09/2019)**

Il Gruppo UBI Banca, nell'ambito degli interventi volti al superamento dell'Emergenza Ponte Morandi, ha sottoscritto una convenzione con F.I.L.S.E. S.p.A. (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico) per l'attivazione del Fondo di garanzia "Emergenza Ponte Morandi" a sostegno finanziario del Circolante.

L'iniziativa è finalizzata alla concessione di Finanziamenti, a condizioni economiche agevolate sotto riportate, garantiti da F.I.L.S.E. fino ad un massimo dell'80,00% dell'importo concesso ai fini di favorire un maggior accesso al credito.

I Beneficiari dell'iniziativa sono: PMI (non agricole) che hanno presentato entro il 01/10/2018 a Regione Liguria, per il tramite delle CCIAA competente per territorio, il modello AE di segnalazione danno a seguito dell'evento calamitoso riguardante il crollo del Ponte Morandi del 14/08/2018.

Per le specifiche condizioni economiche applicate all'offerta in oggetto, rimandiamo alla Sezione di seguito riportata; per tutte le condizioni non gestite dalla convenzione valgono le condizioni riportate nelle specifiche Sezioni del Foglio Informativo.

**CONDIZIONI ECONOMICHE SPECIFICHE RISERVATE ALLA CONVENZIONE CON "FILSE" PER ATTIVAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA "EMERGENZA PONTE MORANDI"**

Importo erogabile:

- minimo **10.000,00 EUR**  
 - massimo **180.000,00 EUR**

e comunque non superiore al fatturato più elevato fiscalmente dichiarato relativo ad uno degli ultimi 3 esercizi (condizione da non applicare nel caso l'impresa non abbia concluso almeno tre esercizi).

Durata:

- preammortamento **obbligatorio**  
**max. 18 mesi (pari a 1 anno e 6 mesi)**  
 - prestito (compreso preammortamento):  
 - minima **36 mesi (pari a 3 anni)**  
 - massima **90 mesi (pari a 7 anni e 6 mesi)**

Tasso di interesse annuo:	tasso fisso
- parametro di riferimento (I):	<b>IRS "lettera" a 10 anni relativo all'euro</b>
- ultimo valore assunto	<b>0,400 % (II)</b> <small>(arrotondato ai 5 centesimi superiori)</small>
- data decorrenza	<b>01/06/2019</b>
- spread	<b>max. 1,500 punti percentuali</b>
- ammontare del <b>tasso applicato</b> (III)	<b>nominale max. 1,900 %</b>
(I) Per la determinazione del tasso si veda la voce "Modalità di determinazione del tasso" riportata nella Sezione TASSI del Foglio Informativo.	
(II) Rilevato il terz'ultimo giorno lavorativo del mese precedente la pubblicazione del presente Foglio Informativo (giorni di apertura mercato target) e pubblicato da "Il Sole 24 Ore" il penultimo giorno lavorativo del mese.	
(III) Dato esemplificativo, in base alla somma delle valorizzazioni dei dati di cui sopra.	

Istruttoria **0,00 EUR**  
 Incasso rata **0,00 EUR**  
 Penale per estinzione anticipata **0,00 EUR**  
 Spese per riduzione prestito **0,00 EUR**

**SERVIZI ACCESSORI**

Non è prevista la possibilità di acquistare una **polizza assicurativa facoltativa** con oneri a carico del Cliente.



**ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI****ESTINZIONE ANTICIPATA**

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il prestito senza preavviso. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto (tutto insieme) prima della scadenza del prestito. Per i prestiti stipulati per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, non è dovuta alcuna penale di estinzione anticipata.

**PORTABILITÀ DEL PRESTITO**

Nel caso in cui per rimborsare il prestito ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/Intermediario, il Cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad es. commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

**TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO**

In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 7 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del prestito e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca, strumentali all'estinzione del rapporto.

**RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE**

Il Cliente può presentare reclami alla Banca:

- con lettera semplice, da consegnarsi personalmente presso la Filiale in cui intrattiene il rapporto;
- con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare a Unione di Banche Italiane - reclami, Via Cefalonia, 74 - 25124 Brescia (BS);
- con posta elettronica, all'indirizzo e-mail [reclami@ubibanca.it](mailto:reclami@ubibanca.it);
- con posta elettronica certificata, all'indirizzo e-mail [ubibanca.reclami@pecgruppoubi.it](mailto:ubibanca.reclami@pecgruppoubi.it).

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il Cliente può rivolgersi a:

- a) l'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- b) all'Organismo di mediazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario – con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può essere attivato sia dalla Banca che dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Se il Cliente riveste la qualifica di consumatore la mediazione dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) e presso tutte le Filiali della Banca. Solo qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore BancarioFinanziario, la Banca e il Cliente potranno adire un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di mediazione, purché specializzato in materia bancaria e territorialmente competente.

Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti vale in relazione all'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla Legge per l'esercizio di azioni individuali davanti all'Autorità Giudiziaria (art. 5 D. Lgs 28/2010).

## LEGENDA

<b>Assicurato</b>	Il soggetto titolare del Finanziamento, che ha sottoscritto la Dichiarazione di Adesione ed il cui interesse è protetto dalla Copertura Assicurativa.
<b>Autorizzazione di Spesa</b>	Indica l'autorizzazione di spesa di Euro 51.980.000,00 (cinquantunomilioninovecentottantamila/00) recata per l'anno 2018 dall'articolo 11, comma 13, del D.L. 8/2017, ovvero il diverso importo che fosse formalmente comunicato a CDP dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
<b>Covenants</b>	Clausole accessorie con cui il Debitore si impegna a non porre in atto determinati comportamenti che potrebbero accrescere in modo eccessivo il rischio d'insolvenza, o comunque risultare pregiudizievoli per i Creditori.
<b>Disponibilità importo</b>	Tempo che intercorre tra la stipula e l'effettiva messa a disposizione del Cliente della somma richiesta.
<b>Durata istruttoria</b>	Tempo che intercorre tra la presentazione completa della documentazione richiesta dalla Banca e la stipula del contratto.
<b>Eventi rilevanti</b>	Ai sensi del contratto di finanziamento sono considerati eventi rilevanti la Decadenza, la Risoluzione ed il Recesso.
<b>Imposta sostitutiva</b>	Imposta sostitutiva - regime d'imposta agevolativo, previsto dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 (come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 4, del D.L. 145/2013) in alternativa all'applicazione delle imposte ordinarie (imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione governativa) a seguito di specifica opzione esercitata per iscritto nell'atto di prestito (solo per prestiti con durata superiore a 18 mesi). L'addebito della corrispondente voce è effettuato al momento dell'erogazione.
<b>Indice IRS</b>	L'indice IRS, quale parametro di riferimento, si intende riferito all'euro ed è determinato quale media dei prezzi relativi a scambi tra operatori istituzionali quale valore della quotazione "lettera" relativa allo scambio tra un flusso di interesse a tasso fisso di specifica durata ed uno a tasso indicizzato a sei mesi.
<b>Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA)</b>	Società alla quale è conferita l'attività di garanzia sussidiaria in assistenza ad operazioni di credito agrario.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del prestito.
<b>Parametro di riferimento</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Persona Designata</b>	La persona fisica (amministratore, collaboratore di qualunque tipo, socio, dipendente) di rilevante importanza per l'Assicurato ed indicata dallo stesso, di età non superiore ai 60 anni alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, che, presentando i requisiti di assicurabilità, ha aderito alla Copertura Assicurativa sottoscrivendo, unitamente all'Assicurato, l'apposita Dichiarazione di Adesione.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del prestito con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento all'"italiana"</b>	La rata prevede una quota capitale costante ed una quota interessi decrescente in quanto calcolata sul residuo debito tempo per tempo in essere.



**Piano di ammortamento "francese"**

Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale del prestito nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
<b>Premio unico</b>	Importo da corrispondere in soluzione unica alla Compagnia al momento della stipula della Polizza.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del prestito restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Rata</b>	Pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.
<b>Rata costante</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del prestito.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
<b>Tasso annuo di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del prestito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese istruttorie della pratica e di riscossione della rata.
<b>Tasso annuo nominale</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del prestito alla data di scadenza della prima rata.
<b>Tasso di mora</b>	Tasso di interesse calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso) (su base di calcolo 30/360).
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
<b>Tasso fisso</b>	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del contratto di prestito.

## NOTE

- (1) **Istruttoria:** addebitata anche qualora, sia su richiesta del Cliente che su decisione della Banca, non si pervenga al perfezionamento dell'operazione.
- (2) **Comunicazioni telematiche obbligatorie per Legge:** funzionalità disponibile a richiesta per i Clienti che aderiscono ai servizi di Internet Banking offerti dalla Banca (gratuiti in versione solo informativa) per le comunicazioni ivi disponibili.
- (3) **Comunicazioni telematiche più frequenti rispetto agli obblighi di Legge o non obbligatorie per Legge:** funzionalità disponibile a richiesta per i Clienti che aderiscono ai servizi di Internet Banking offerti dalla Banca (gratuiti in versione solo informativa) per le comunicazioni ivi disponibili.
- (4) **Spese per riduzione prestito:** per i prestiti per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, la spesa per la riduzione del prestito è esente.
- (5) **Spese per assicurazioni:** gli importi si intendono comprensivi dell'importo del premio assicurativo obbligatoriamente finanziato con l'aumento della somma erogabile.
- (6) **Importo da versare alla ISMEA:** la trattenuta viene applicata per prestiti con durata superiore a 18 mesi e calcolata sull'importo massimo di 1.550.000,00 euro, viene effettuata all'atto della prima erogazione del prestito e calcolata sull'importo originario.
- (7) **Durata:** le durate massime tengono conto della scadenza della prima data di rimborso che può essere calcolata fino a 9 mesi successivi la data di erogazione.
- (8) **Istruttoria/Incasso rata:** tali condizioni economiche sono a carico del Beneficiario e senza ricorso al credito d'imposta nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.